

REPVBBLICA ITALIANA 245/2020

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Agostino CHIAPPINIELLO	Presidente
Enrico TORRI	Consigliere relatore
Antonietta BUSSI	Consigliere
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Giuseppe IMPARATO	Consigliere

ha pronunciato

SENTENZA

Nel giudizio in appello in materia di responsabilità iscritto al n. 55019 del registro di Segreteria, proposto da Matteo Salvatore DI MAURO, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mescia, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giacomo Mescia, elettivamente domiciliato in Roma, via Paisiello n. 55, presso lo studio dell'avv. Franco Gaetano Scoca

CONTRO

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia

AVVERSO

la sentenza della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia n. 390/2019, depositata il 25.06.2019.

Visti l'atto di appello e gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 settembre 2020, con l'assistenza del segretario dott. Antonio Sauchelli, l'avv. Bruno Taverniti, su delega scritta degli avv.ti Giuseppe e Giacomo Mescia, e il V.P.G. dott. Luigi D'Angelo.

FATTO

A seguito di verifica amministrativo contabile effettuata presso la Camera di commercio di Foggia, con nota n. 68652 del 13 settembre 2010, il Ministero dell'Economia e delle Finanze formulava all'Ente una serie di rilievi, tra cui quello relativo al trattamento accessorio del personale dirigente, introdotto con deliberazione di Giunta n. 129 del 2008, che aveva comportato notevoli aumenti della indennità di posizione; in particolare, la retribuzione di posizione corrisposta al sig. Di Matteo risultava incrementata, nel quinquennio 2005 - 2009, del 104%, passando da un importo di euro 118.387,36 alla somma di euro 220.000,00 annui.

In merito alla vicenda, il competente Procuratore regionale aveva notificato ai dirigenti ed amministratori della Camera di commercio un invito a dedurre, datato 3 ottobre 2012, relativo ad una ipotesi di responsabilità amministrativo contabile per indebita erogazione delle suddette indennità, in violazione di legge.

La Giunta camerale, con deliberazione n. 88 del 15 ottobre 2012, prendeva atto delle contestazioni mosse dalla Procura contabile, rilevando l'opportunità di avviare le procedure per conferire ad un

esperto l'incarico di valutare il quadro normativo di riferimento concernente la determinazione del trattamento economico del Segretario generale; individuando, altresì, eventuali azioni da intraprendere in ordine all'ipotesi di responsabilità per danno erariale di cui all'invito a dedurre notificato agli ipotetici responsabili (ivi indicato come "nota 7595" della Corte dei conti, del 3 ottobre 2012).

Successivamente, con determinazione n.198 del 25 ottobre 2012, il Segretario generale della Camera di commercio di Foggia dott. Matteo di Mauro, richiamata la citata deliberazione n. 88 del 15 ottobre 2012, affidava un incarico professionale di consulenza giuridico-legale allo studio associato Mastroviti e Rizzi, per un importo pari ad euro 7.500,00 oltre IVA e CAP, avente ad oggetto: a) la valutazione del quadro normativo concernente il trattamento economico accessorio della dirigenza camerale e degli eventuali profili di illegittimità della deliberazione n. 129 adottata dalla Giunta in data 20 ottobre 2008; b) l'individuazione delle eventuali iniziative da intraprendere a tutela dell'Ente in ordine all'ipotesi di responsabilità amministrativa e di danno erariale di cui alla nota n. 7595 del 3 ottobre 2012 notificata dalla Corte dei conti - Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia ai componenti della Giunta camerale, al Collegio dei revisori dei conti, al Segretario generale ed al Dirigente dell'area economico-finanziaria coinvolti a vario titolo nell'approvazione, controllo ed esecuzione della medesima deliberazione.

Con la sentenza in epigrafe, la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia ha condannato il sig. Matteo Salvatore DI MAURO al

pagamento, in favore della Camera di commercio di Foggia, della somma di euro 7.500,00, oltre rivalutazione monetaria, ritenendo indebita la spesa conseguente al conferimento del suddetto incarico di consulenza, adottato dall'odierno convenuto in qualità di Segretario generale dell'Ente camerale con la determina n. 198 del 25 ottobre 2012, assumendosi un comportamento gravemente negligente del medesimo per essersi limitato a dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 2001, senza verificare l'effettiva esigenza della spesa per l'amministrazione e senza accertare la disponibilità di professionalità interne, eventualmente idonee allo scopo, in contrasto con gli interessi dell'Ente.

Con l'atto in epigrafe, il sig. Matteo Salvatore DI MAURO ha dedotto i seguenti motivi di appello.

1. Ingiustizia manifesta. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto dell'impugnata decisione. Erroneità dei presupposti sui quali si fonda l'azione della Procura regionale. Il parere reso dall'avv. Mastroviti in esito al contestato incarico di consulenza, ha evidenziato lacune istruttorie e motivazionali che imponevano all'ente di "riesercitare il potere di determinazione del fondo e di definizione delle retribuzioni individuali dei dirigenti, colmando tutte le lacune istruttorie e motivazionali indicate ... il risultato di siffatta rinnovata operazione potrà essere - a seconda degli esiti cui perverrà l'ente a seguito della fase di ricognizione e valutazione - tanto la conferma delle decisioni già assunte con le deliberazioni in questione, quanto la modificazione del relativo momento dispositivo".

2. Ingiustizia manifesta. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto dell'impugnata decisione. Mancanza di responsabilità per insussistenza della condotta illecita. Legittimità dell'incarico conferito all'avv. Mastroviti. Il contestato incarico è stato conferito al citato professionista in ossequio alla disciplina dettata - in materia di conferimento di incarichi individuali da parte delle pubbliche amministrazioni - dall'art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, i cui principi la Camera di commercio ha formalmente recepito con l'art. 3, comma 1, del "Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni ad esperti esterni all'amministrazione". L'incarico all'avv. Mastroviti è stato conferito "per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio", in quanto si trattava di un complesso incarico che richiedeva specifiche competenze nel campo del diritto e della contrattualistica del lavoro in ambito pubblico, di cui il personale della Camera di commercio - ad eccezione di alcuni soggetti che, tuttavia, erano obbligati ad astenersi - non era dotato. L'attività di consulenza aveva ad oggetto la puntuale valutazione della legittimità della deliberazione n. 129/20089, per l'assunzione della quale il vice Procuratore generale della Corte dei conti riteneva responsabili di danno erariale i sig.ri Eliseo Zanasi (Presidente della Giunta camerale), Pietro Salcuni (Vice Presidente), Carmine Cesareo, Michele Colando, Giuseppe Erinnio, Luigi Lepri, Carlo Simone (componenti della Giunta camerale), Alfonso Minerva (Presidente del Collegio Revisori dei Conti), Raffaele La Torre, Matteo Ricuoci (entrambi Revisori), Giuseppe Santoro (Dirigente dell'Area economico-

finanziaria della Camera di Commercio) e Di Mauro Matteo Salvatore (Segretario Generale), ai quali è stato notificato l'invito a dedurre prot. n. 7595 del 3 ottobre 2012. Pertanto, l'attività di consulenza in ordine alla legittimità dell'assunzione di un atto non poteva essere espletata dagli stessi soggetti che avevano adottato l'atto di cui si contestava la legittimità oppure che fossero diretti beneficiari dell'atto contestato. Gli unici tre dirigenti in servizio presso la Camera di commercio - Di Mauro, Santoro e Villani - erano direttamente interessati dalla vicenda in esame e avevano l'obbligo di astenersi. Nella determinazione del Segretario generale n. 198 del 25 ottobre 2012, si dà atto dell'applicazione del "vigente regolamento per l'affidamento di incarichi professionali ed in particolare l'art. 9, lett. b) che prevede l'affidamento diretto quando ricorre la necessità di far fronte ad una esigenza urgente e imprevedibile, non imputabile all'amministrazione, adeguatamente valutata e richiedente prestazioni professionali altamente qualificate per le quali non risulti possibile avvalersi di risorse umane presenti all'interno dell'amministrazione stessa". In ogni caso, il requirente contabile ha ommesso di provare che, ove fosse stata espletata una procedura comparativa, il costo della consulenza esterna sarebbe stato inferiore. La consulenza esterna è stata conferita ad un "esperto di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria".

3. Ingiustizia manifesta. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto dell'impugnata decisione. Mancanza di responsabilità per insussistenza del nesso causale tra la condotta del dott. Di Mauro ed il contestato

danno. Con la contestata determinazione n. 198/2012 il dott. Di Mauro si è limitato a dare attuazione alla volontà espressa dal Presidente e fatta propria dalla Giunta nella citata deliberazione n. 88/2012. Il conferimento di incarichi esterni non è un'attività di specifica competenza del Segretario generale.

4. Ingiustizia manifesta. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto dell'impugnata decisione. Mancanza di responsabilità per insussistenza dell'elemento soggettivo. La decisione di affidare l'incarico ad un professionista esterno è stata assunta dalla Giunta della Camera di commercio di Foggia, mentre il Segretario generale - come da funzioni attribuitegli istituzionalmente - si è limitato ad eseguire le decisioni del Presidente e della Giunta camerale assunte con la delibera n. 88 del 15 ottobre 2012, con un atto di indirizzo che il dott. Di Mauro non avrebbe potuto legittimamente disattendere. Alla luce di tutto quanto premesso, nella fattispecie non è ravvisabile nel comportamento dell'odierno appellante un atteggiamento di grave disinteresse nell'espletamento delle sue funzioni, di negligenza massima e di deviazione di condotta rispetto ai propri specifici compiti.

5. Ingiustizia manifesta per violazione e falsa applicazione dell'art. 101, comma 3, c.g.c.. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto dell'impugnata decisione. Mancata valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione camerale. La Corte dei conti di Bari ha ommesso di esprimersi in ordine a quanto dedotto dall'odierno appellante nella memoria depositata in primo grado che si ripropone in appello nel senso che non si è applicato l'art. 1, comma 1-*bis* 1. 14 gennaio 1994,

n. 20, secondo cui: "Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità", in particolare, non solo del valore intrinseco delle prestazioni comunque rese dall'avv. Mastroviti ma, soprattutto della circostanza che il parere è stato utilizzato dalla Camera di commercio per rispondere ai rilievi di cui alla verifica del MEF. L'analisi della nota della Camera di commercio prot. n. 3615 del 20 febbraio 2013 e delle allegate deliberazioni della Giunta camerale n. 4 e 5/2013, avrebbe consentito alla Corte territoriale di appurare che, in seguito al parere espresso dall'avv. Mastroviti, la retribuzione di posizione dei dirigenti camerali nel 2013, rispetto al 2102, è stata ridotta del 10%, con vantaggio economico per l'Ente camerale.

6. Applicazione dell'art. 1, comma 1-*quater* L. n. 20/1994. Per il risarcimento del danno asseritamente cagionato dal conferimento dell'incarico esterno all'avv. Mastroviti è stato chiamato a rispondere unicamente il Segretario generale e non anche il Presidente e i componenti della Giunta camerale che hanno assunto la deliberazione di giunta n. 88/2012, ed i revisori contabili che hanno partecipato alla seduta di Giunta del 15 ottobre 2012. Si chiede pertanto a questa Corte di effettuare una concreta e ponderata valutazione in ordine al ruolo effettivamente svolto da ciascuno dei soggetti coinvolti in tale vicenda, in applicazione dell'art. 1, comma 1-*quater* L. n. 20/1994.

7. Ingiustizia manifesta. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto dell'impugnata decisione. Potere di riduzione della Corte. Si chiede a questa Corte di ridurre - secondo il proprio prudente apprezzamento e valutate tutte le circostanze del caso, come sopra specificate e documentate - la somma dovuta dall'appellante.

In conclusione, si chiede che questa Corte di appello, in integrale riforma della sentenza impugnata: 1) in via principale, rigetti la domanda della Procura regionale perché fondata su presupposti di fatto e di diritto erronei; 2) in via gradata, rigetti la domanda per insussistenza della contestata condotta illecita, per esser stato l'incarico esterno conferito legittimamente; 3) in via ulteriormente gradata, rigetti la domanda della Procura regionale per insussistenza del nesso causale tra la condotta del dott. Di Mauro e l'asserito danno erariale; 4) in ogni caso, accerti e dichiarari l'assenza dell'elemento soggettivo in capo al dott. Di Mauro o, quanto meno, riconosca l'esimente dell'errore scusabile e, per l'effetto, rigetti la domanda del requirente contabile perché infondata in fatto e in diritto; 5) in via ulteriormente subordinata, in applicazione dell'art. 1, comma 1-*bis* L 14 gennaio 1994, n. 20, assolva o, comunque, riduca la somma dovuta a titolo di danno, tenendo conto dei "vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata... "; 6) in via ulteriormente subordinata, effettui una concreta e ponderata valutazione in ordine al ruolo effettivamente svolto da ciascuno dei soggetti coinvolti nella vicenda, non evocati in giudizio e, pertanto, condanni il dott. Di Mauro esclusivamente in

ragione della sua effettiva responsabilità, in applicazione dell'art. 1, comma 1-*quater* L. n. 20/1994; 7) in via ulteriormente subordinata, riduca, secondo prudente apprezzamento e valutate tutte le circostanze del caso concreto, la somma dovuta dall'odierno appellante; 8) condanni controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni in data 19.08.2020, chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza e la condanna della parte appellante alle spese.

Nell'odierna pubblica udienza l'avv. Bruno Taverniti (su delega scritta degli avv.ti Giuseppe e Giacomo Mescia) e il VPG dott. Luigi D'Angelo hanno concluso come in atti.

DIRITTO

L'appello è infondato e la decisione in epigrafe merita integrale conferma.

Alla ricostruzione in fatto di cui sopra occorre aggiungere, in via preliminare, che l'atto con cui il competente Procuratore regionale aveva notificato ai dirigenti ed amministratori della Camera di commercio un invito a dedurre, datato 3 ottobre 2012, relativo ad una ipotesi di responsabilità amministrativo contabile per indebita erogazione delle suddette indennità per effetto della deliberazione n.129/2008, è culminato nella pronuncia n. 677 del 10 novembre 2014, con la quale la Sezione giurisdizionale pugliese ha condannato gli organi camerali al risarcimento del danno complessivamente pari ad € 300.828,67 (cfr. atto di citazione, pagg. 5 e 6).

In particolare, nella suddetta decisione si legge quanto segue: “Del danno, che deve essere rideterminato ... in ... € 101.612,64 per l’anno 2009 (€ 220.000-118.387,36), in € 102.702,08 per l’anno 2010 (€ 221.089,44-118.387,36) e in € 96.513,95 per l’anno 2011 (€ 214.901,31-118.387,36) – in totale € 300.828,67 – perché è risultato dal supplemento istruttorio che la retribuzione di posizione in precedenza erogata ammontava a € 118.387,36, anziché a € 77.468,53 – devono rispondere in parti eguali i convenuti, in ragione dell’apporto causale paritario fornito da ciascuno, per il ruolo rivestito nella deliberazione n. 129/2008, a cui neppure è estraneo il dott. Di Mauro, essendo ravvisabile un nesso di occasionalità necessaria, in relazione alla percezione delle somme avvenuta in connessione con il suo rapporto di impiego. In primo luogo, indubbiamente, i componenti della Giunta camerale, per avere approvato la deliberazione n. 129/2008, a cui deve essere mosso l’addebito di essere a conoscenza della importanza della deliberazione che andavano ad adottare, non fosse altro che per il notevole aumento della retribuzione di posizione sin qui erogata al Segretario generale. La colpa grave è riscontrabile nella stessa motivazione, scarna ed essenziale, da cui si evince come non fu assolutamente effettuato il riscontro dei presupposti di legge, che non furono presi in alcuna considerazione. Parimenti suscettibile di censura è la condotta serbata dai componenti del Collegio dei revisori per non avere evidenziato i motivi ostativi alla adozione della deliberazione, prestando colpevole acquiescenza alla stessa, che è valutabile in termini di colpa grave, in considerazione della preparazione e della esperienza

superiori a quelle dell'uomo medio. La stessa censura di avere prestato un comportamento omissivo, *sub specie* di colpa grave, deve essere mossa al dirigente dell'epoca dell'Area economico-finanziaria della CCIAA, che, per il ruolo rivestito nell'apparato burocratico dell'Ente, era bene a conoscenza che il quadro normativo e contrattuale di riferimento ostava al riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione oltre il limite massimo previsto dalla legge. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi, infine, anche in ordine alla condotta serbata dal segretario generale dell'epoca, il quale avrebbe dovuto sapere, proprio perché dirigente, che la percezione della retribuzione di posizione nella misura indicata era contraria alla normativa legale e contrattuale prima richiamata.”. La decisione è stata confermata in appello dalla Sezione seconda centrale con la sentenza n. 423/2019, nella quale, oltre a precisarsi che “l’incidenza correlata alla sopravvenienza delle deliberazioni del 2013, adottate da soggetti diversi o da altri corresponsabili, non può essere apprezzata alla stregua di un fatto modificativo o estintivo del diritto fatto valere (cfr. Sez. II, 18 settembre 2017 n. 615)”, si è in particolare osservato e ribadito quanto segue: “La Sezione territoriale ha accertato il pregiudizio risarcibile in relazione all’assenza di ragioni che giustificassero un significativo scostamento rispetto alla precedente sua determinazione. Tale punto di cognizione, controverso e ritenuto decisivo, consegue alla verifica negativa in ordine alla diversità e complessità degli aspetti organizzativi dell’ente camerale, i soli che potessero consentire, alla stregua, in particolare, dell’art. 27 del contratto collettivo nazionale di

lavoro del 23 dicembre 1999 ed in considerazione di uno specifico incremento dei servizi, dei processi e delle dotazioni organiche, il superamento del valore massimo delle retribuzioni. D'altra parte, tale livello massimo era già stato incrementato con l'attribuzione dei trattamenti disposti con le deliberazioni nn. 174 e 175 del 9 ottobre 2000. Il giudice di primo grado, in sintesi, ha escluso che alla base della deliberazione n. 129 del 26 ottobre 2008 ricorresse l'esistenza di una struttura organizzativa complessa e mutata rispetto al precedente quadro di riferimento organizzativo dell'ente. Il ragionamento va condiviso, in quanto immune da vizi logici e sul quale nessuna incidenza ha l'allegazione circa la violazione dell'art. 1, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ... L'affermazione circa la riferibilità delle spese sostenute per gli incrementi retributivi a scelte di merito non sindacabili, non è accettabile, poiché tale causa scriminante presuppone la scelta, alla stregua di criteri di opportunità, delle modalità di azione dell'amministrazione in vista della realizzazione degli interessi affidati alle sue cure e la determinazione di detti fini (v. Cass. SS.UU. 2 aprile 2007 n. 8096), ma non riguarda la vicenda in esame, laddove l'oggetto della controversia non attiene alla determinazione adottata per il perseguimento del pubblico interesse, bensì riguarda direttamente i comportamenti tenuti, assunti come illeciti, proprio in ragione della mancata adozione di legittimi atti amministrativi e contabili per far luogo all'autorizzazione delle spese necessarie. D'altra parte, l'esercizio dell'attività amministrativa deve ispirarsi ai criteri di economicità e di efficacia, che costituiscono specificazione del più generale principio

sancito dall'art. 97 Cost., e assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell'azione amministrativa (Cass. SS.UU. 13 giugno 2011 n. 12902). Né può ritenersi ... che le successive deliberazioni adottate dalla Camera di commercio n. 3 del 28 gennaio 2013 e n. 57 del 18 settembre 2013 abbiano inciso sulla fattispecie costitutiva del danno e che il giudice di primo grado dovesse tenerne conto per escludere la responsabilità amministrativa degli interessati. Il primo provvedimento ha disposto in via di autotutela la modificazione della deliberazione n. 129 del 2008, sostituendone la motivazione, il secondo ha rideterminato il fondo per la retribuzione di posizione e riconosciuto al segretario generale la retribuzione di posizione nella misura di € 150.000 annue per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013. È agevole ritenere che il primo provvedimento non potesse incidere significativamente sulla fattispecie, atteso che il diverso sostrato motivazionale non acquista rilevanza sul piano dell'accertamento circa la diversità e complessità degli aspetti organizzativi dell'ente camerale con efficacia retroattiva. Il secondo, se da un lato ha determinato una contrazione della retribuzione con efficacia retroattiva, definitivamente fissata con effetto tra le parti in dipendenza del giudicato civile più sopra ricordato, dall'altro non ha potuto determinare un mutamento del *thema decidendum* attuale, il quale riguarda l'illecita determinazione della retribuzione di risultato e il danno nella misura correlata all'incremento rispetto all'attribuzione disposta con la deliberazione n. 75 del 22 maggio 2003. In relazione ai profili inerenti all'apporto causale, va

esclusa l'estraneità dedotta dall'appellante ... Matteo Salvatore Di Mauro con riferimento all'assenza di una sua partecipazione attiva nell'adozione delle deliberazioni che lo hanno riguardato.... L'imputazione della quota di danno al percettore dell'indebita retribuzione, il segretario generale Di Mauro, deriva dalla ritenzione degli emolumenti non dovuti, circostanza per sé sola sufficiente a radicare il convincimento in ordine alla fattiva collaborazione nella vicenda....”

In ordine alla vicenda in esame, dalla accurata ricostruzione della vicenda operata dalla Procura regionale e dalla sentenza di primo grado, emerge – in relazione ai motivi di appello formulati in questa sede – quanto segue.

Il suddetto incarico di consulenza è stato conferito dall'odierno appellante, in qualità di Segretario generale, con la determinazione n. 198 del 25.10.2012 “con i poteri di cui al decreto legislativo n. 165/2001, all'art. 51 dello Statuto e all'art. 13 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi Acquisizione e Sviluppo del Personale” (siccome si legge in premessa alla suddetta determina), con riferimento ad ipotesi di danno erariale formulate dalla competente Procura regionale in relazione alla deliberazione n. 129 del 20.10.2008, oggetto poi del giudizio di responsabilità contabile culminato con le sopra richiamate decisioni di condanna.

Sulla vicenda si sottolineano le affermazioni della citata sentenza n. 677/2014, secondo cui: “il segretario generale dell'epoca [odierno appellante, n.d.r.] ... avrebbe dovuto sapere, proprio perché dirigente,

che la percezione della retribuzione di posizione nella misura indicata era contraria alla normativa legale e contrattuale...”; e della sentenza di appello (Sezione seconda centrale, n. 423/2019) sulla stessa vicenda: “L’imputazione della quota di danno al percettore dell’indebita retribuzione, il segretario generale Di Mauro, deriva dalla ritenzione degli emolumenti non dovuti, circostanza per sé sola sufficiente a radicare il convincimento in ordine alla fattiva collaborazione nella vicenda....”; ed ancora: “ l’oggetto della controversia non attiene alla determinazione adottata per il perseguimento del pubblico interesse, bensì riguarda direttamente i comportamenti tenuti, assunti come illeciti, proprio in ragione della mancata adozione di legittimi atti amministrativi e contabili per far luogo all’autorizzazione delle spese necessarie...”.

Quanto ai profili di censura dell’appellante, si rileva che, *ex art.* 20 della legge n. 580/1993 (cfr. art. 55 dello Statuto dell’ente) “Al segretario generale della camera di commercio competono le funzioni di vertice dell’amministrazione, corrispondenti a quelli di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; in particolare, *ex art.* 16, comma 1, lett. g, d.lgs n. 165/2001, i segretari generali “richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell’amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza“; con conseguente piena titolarità e responsabilità dell’appellante nell’adozione della determinazione n.198 del 25 ottobre 2012 e conseguente nesso causale con il danno contestato; senza che assuma rilievo, ai fini di un postulato esonero di responsabilità, il richiamo nella

medesima determina alla deliberazione di Giunta n. 88 del 15 ottobre 2012; la quale anzi, con il “prendere atto delle comunicazioni relative alla nota della Procura della Corte dei conti della Puglia”, evidenziava presupposti e scopi – “tutelare l’Ente e i suoi organi” in esito ad un’azione di responsabilità contabile – assolutamente contrari ad ogni addotto motivo istituzionale per il conferimento dell’incarico, che il Segretario generale, vertice amministrativo dell’Ente camerale, ben avrebbe dovuto conoscere.

Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di conferimento dell’incarico e l’illecita condotta dell’appellante che, con colpa grave, lo ha disposto per finalità estranee ad esigenze di funzionalità dell’attività amministrativa, quale quella di costituire una linea di difesa giuridicamente sostenibile per i soggetti destinatari dell’invito a dedurre della Procura regionale, in palese contrasto con le disposizioni di cui all’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 2001 ed all’art. 3 del regolamento per il conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione dell’Ente.

Inoltre, come puntualmente rilevato nella nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di Finanza prot. 24889 del 25.03.2013, nell’ordinamento amministrativo italiano sono presenti soggetti istituzionali con compiti di consulenza gratuita in favore delle pubbliche amministrazioni, come l’Aran, il Dipartimento della Funzione pubblica, l’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico della Ragioneria generale dello Stato, dei quali l’Ente avrebbe comunque potuto

avvalersi, senza costi aggiuntivi, per dirimere le problematiche sorte in esito ai rilievi ispettivi del MEF; circostanza che confuta l'argomento dell'appellante in ordine al fatto che l'incarico non avrebbe potuto essere espletato dagli stessi soggetti che avevano adottato l'atto di cui si contestava la legittimità, ed elide altresì ogni possibile ipotesi di vantaggio riveniente dal parere in questione.

A fortiori in quanto "...la valutazione del quadro normativo concernente il trattamento economico accessorio della dirigenza camerale e degli eventuali profili di illegittimità della deliberazione n. 129 adottata dalla Giunta in data 20 ottobre 2008..", di cui al punto a) della determinazione SG n. 198 del 25.10.2012, postulava una ricognizione e valutazione di norme di legge e contrattuali rientrante nell'ambito delle competenze e professionalità presupposte nel ricoprire il ruolo dirigenziale di vertice di una Camera di commercio, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001.

Mentre "...l'individuazione delle eventuali iniziative da intraprendere a tutela dell'Ente in ordine all'ipotesi di responsabilità amministrativa e di danno erariale di cui alla nota n. 7595 del 3 ottobre 2012 notificata dalla Corte dei conti - Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia ai componenti della Giunta camerale, al Collegio dei revisori dei conti, al segretario generale ed al dirigente dell'area economico-finanziaria coinvolti a vario titolo nell'approvazione, controllo ed esecuzione della medesima deliberazione", di cui al punto b) della determinazione SG n. 198 del 25.10.2012, per quanto già esposto, esulava completamente dai fini

istituzionali dell'Ente camerale e, quindi, dalle fattispecie normative in cui è legittimo avvalersi di consulenze esterne.

Infine, la evidenziata circostanza che l'incarico fosse finalizzato sostanzialmente a tutelare impropriamente le posizioni di dirigenti e dipendenti dalla Camera di commercio di Foggia, esclude in radice anche ogni ipotizzabile utilità in capo all'amministrazione danneggiata riveniente dall'espresso parere, nonché giustifica il mancato esercizio del potere di riduzione dell'addebito da parte del giudice di prime cure, rientrando la contestata determinazione nelle suindicate competenze proprie ed esclusive del Segretario generale, tra cui quella di rispondere ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza, avvalendosi semmai della consulenza gratuita dei suindicati soggetti istituzionali.

Per tutto quanto suesposto, l'appello è infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, respinge l'appello avverso la sentenza in epigrafe, ponendo a carico dell'appellante le spese di giudizio, che si liquidano nella misura di € 112,00 (centododici/00).

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2020.

GIUDICE ESTENSORE

PRESIDENTE

(F.to Cons. Enrico Torri)

(F.to Pres. Agostino Chiappiniello)

Depositata il 21 settembre 2020

Il Dirigente

F.to Sebastiano Alvisè Rota